

Riunione del 20 novembre 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (Relatore)

CAF 11/09/10- Appello proposto da Sirio Pallavolo Perugia Srl e Orabona Alfonso avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 7 del 26 ottobre 2009

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura federale all'udienza di discussione
- udita la parte appellante, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Galli

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato, la Commissione Giudicante Nazionale comminava la multa di € 300,00 a carico della Sirio Pallavolo Perugia Srl e l'ammonizione con diffida al legale rappresentante della stessa, Sig. Alfonso Orabona, per avere omesso, in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, di ottemperare all'obbligo di versare alla CEV la somma a carico degli organizzatori della Final Four 2008/2009 - CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE, costringendo così la FIPAV ad anticipare detto importo.

La tenuità della sanzione irrogata, a dispetto della gravità dell'illecito, trovava giustificazione nel comportamento successivo degli incolpati, i quali, nelle more del giudizio, avevano provveduto alla restituzione delle somme dovute.

Il Giudice di prime cure, con esaustiva motivazione, rigettava tutte le eccezioni preliminari di rito e, nel merito, faceva proprie le argomentazioni della Procura Federale, fondate sulla violazione dei principi di cui all'art. 17 Statuto FIPAV ed art. 2 RAT, 2 comma lett. b).

Avverso tale decisione, la Sirio Pallavolo Perugia Srl e il Presidente Alfonso Orabona proponevano appello per i seguenti motivi:

a) Omessa motivazione sulla dedotta nullità del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa degli incolpati, causa la tardività e parzialità della conoscenza degli atti e dei documenti di causa

b) Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla dedotta nullità del procedimento di primo grado per violazione dei termini di cui all'art. 18.2 R.G. FIPAV.

c) Erroneità, insufficienza, infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, causa l'insussistenza delle violazioni ascritte.

Essi, in ultimo, rassegnavano le seguenti conclusioni:

“(preliminarmente) accertare e dichiarare la nullità o l’annullamento dell’atto di instaurazione del giudizio e/o del procedimento disciplinare di primo grado per violazione del diritto di difesa degli incolpati/appellanti, anche per tardiva e parziale conoscenza degli atti e dei documenti di cui al fascicolo di causa da parte dei deferiti, e/o accertare e dichiarare la nullità o l’annullamento dell’intero procedimento disciplinare di primo grado per violazione dei termini ex art. 18.2 del Regolamento Giurisdizionale e per inapplicabilità dell’art. 18.3/Reg.Giur. al caso di specie, e per l’effetto

annullare riformare o dichiarare la nullità della decisione resa dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV con comunicato ufficiale n.7 affisso il 26 ottobre 2009, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla Soc/Sirio e al dr. Orabona;

(nel merito) accertare e dichiarare l’insussistenza delle violazioni ascritte agli appellanti e/o l’erroneità e/o insussistenza e/o illogicità e/o carenza e/o ingiustizia e/o infondatezza e/o contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, e per l’effetto

annullare riformare o dichiarare la nullità della decisione resa dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV con comunicato ufficiale n.7 affisso il 26 ottobre 2009, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla Soc/Sirio e al dr. Orabona;

(in ogni caso) pronunciare ogni conseguente e necessario provvedimento, anche in ordine alla versata tassa di reclamo.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla pretesa violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, le censure proposte dagli appellanti risultano del tutto prive di pregio.

Infatti, anche a voler riconoscere un fondamento agli argomenti di cui sopra sub a), va detto che, quantomeno a seguito della riunione tenutasi dinanzi la CGN in data 22 luglio 2009, gli incolpati hanno avuto tutto il tempo necessario per visionare gli atti e prendere compiutamente posizione, senza compromissione alcuna del loro diritto di difesa.

Inoltre, come ha avuto modo di precisare anche il precedente giudicante, i procedimenti disciplinari all'interno delle FF. SS.NN. non debbono soggiacere alle più complesse e rigide regole processuali intese alla salvaguardia di superiori interessi statali nonché a svolgersi a secondo regole di organizzazione e tempi ben più complessi rispetto a quelli della giustizia sportiva. Al tempo stesso risulta inconferente, sempre per quanto attiene alla compressione del diritto di difesa, il mancato rinvenimento nel fascicolo di ufficio delle traduzioni delle missive scambiate tra CEV e FIPAV, che avrebbero giustificato la dilatazione dei termini art. 18.2 R.G., essendo state le stesse comunque consegnate in originale alle parti.

Quanto al motivo di nullità del procedimento per violazione di cui all'art. 18.2. R.G. parimenti va disatteso, non essendo alla parte attribuito nel vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV il diritto di sindacare se ricorrano o meno le condizioni per la proroga dei termini ex art. 18 n. 3 R. Giur. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risultano ampiamente rispettati in primo grado i termini massimi fissati per il completamento delle fasi procedurali.

Infine non può trovare accoglimento la doglianza relativa all'insussistenza della violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dagli artt. 17 Statuto Fipav e 2 Rat, 2° comma lett. b). Invero risulta singolare come una società sportiva così titolata e di così lunga militanza come la Sirio Pallavolo Perugia possa ignorare che le tasse di organizzazione degli eventi internazionali incombono al sodalizio organizzatore e che il contratto tra FIPAV e CEV rappresenta una mera garanzia a favore di quest'ultima. Parimenti contraddittorio risulta l'atteggiamento degli appellanti, i quali da una parte, nelle more del giudizio di primo grado, hanno riconosciuto l'esistenza del debito ed effettuato senza alcuna riserva il versamento delle somme richieste, ottenendo in tal modo un considerevole sgravio della sanzione, mentre - dall'altro - hanno poi interposto appello motivando che non competeva alla Sirio Pallavolo il pagamento delle tasse della manifestazione sportiva dalla stessa organizzata.

Le considerazioni suesposte determinano il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado

PQM

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorso.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.12.09